TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI

N. R.G.E.: 2293 /2026

[redacted]

SOSTITUZIONE CUSTODE E INCARICO DI STIMA E DELEGA DELLE VENDITE CON PUBBLICAZIONE SUL PORTALE MINISTERIALE DELLE VENDITE

Il GOP, dr.ssa Lucia Guardascione;
vista l'istanza di vendita presentata dal creditore procedente;
ritenuto necessario apprendere il bene prima di sostituire il custode onde non gravare l'IVG delle responsabilità connesse alla custodia di beni che non sono nella disponibilità del medesimo istituto;
ritenuta la necessità, prima di disporre la vendita, di acquisire agli atti della procedura una relazione di stima dei beni pignorati che rappresenti una adeguata base conoscitiva per la vendita, sia in ordine alla necessaria determinazione del prezzo base della vendita, sia per favorire una corretta informazione rivolta al pubblico sui beni che saranno venduti, per una loro corretta allocazione sul mercato;
tenuto conto che la valutazione dei beni pignorati deve essere compiuta nella specifica prospettiva di una liquidazione a breve termine;
considerato che l'Istituto Vendite Giudiziarie ha sviluppato una particolare competenza riguardo ai valori medi di realizzo delle varie tipologie di beni nell'ambito delle vendite coattive e che non è configurabile alcun conflitto di interessi tra la posizione dello stimatore e di commissionario, posto che il commissionario ha un interesse, pienamente coerente con quelli dei creditori e del debitore esecutato, alla vendita del bene al miglior prezzo possibile; ritenuto opportuno, pertanto, conferire all'Istituto Vendite Giudiziarie l'incarico per la ricerca, l'apprensione e la stima dei beni;
visto e applicato l'art. 521 ultimo comma, 521 bis e 532 c.p.c;

PQM

Il Giudice dell'esecuzione,
autorizza l'Istituto Vendite Giudiziarie in epigrafe a compiere, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, gli atti necessari all'apprensione ed al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità.
Solo in caso di effettiva apprensione del bene:

1. dispone la sostituzione del custode nominato con l'atto di pignoramento con l'I.V.G. indicato in intestazione;
2. dispone che l'I.V.G. **entro trenta giorni,** previo invio di comunicazione al debitore contenente la data e l'orario approssimativo dell'accesso, **provveda al trasporto** dei beni pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità; autorizzando sin d'ora IVG ad avvalersi dell'ausilio della Forza Pubblica e di tutti gli ausiliari necessari a vincere ogni resistenza che venisse frapposta all'asporto ed alla stima dei beni;

Firmato Da: LUCIA GUARDASCIONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 509a08a9212d0756714b174f646e73fa

3. dispone che l'I.V.G. comunichi con urgenza se, all'atto dell'accesso ai locali, tutti i beni pignorati sono stati rinvenuti e se ha optato, indicandone le ragioni, per l'asporto o per la custodia *in loco* (da autorizzarsi in seguito da parte del G.E.);
4. dispone, la rappresentazione fotografica o audiovisiva dei beni pignorati, unitamente alla richiesta di autorizzazione alla custodia *in loco*;
5. dispone, in caso di custodia *in loco*, che I.V.G. proceda alla ricognizione dei beni ogni **2 mesi;**
6. dispone che il custode, al termine dell'incarico, depositi una relazione in cui siano puntualmente indicati tutti gli accessi effettuati ed ogni altra attività compiuta per la custodia;
7. conferisce all'I.V.G. l'incarico per **l'immediata stima dei beni,** indicando anche i costi per l'eventuale trasporto dei beni pignorati, se si opti per l'asporto;
8. dispone che I.V.G. comunichi se per le caratteristiche dei beni da porre in vendita sia opportuno procedersi a vendita con modalità non telematica, disponendo sin d'ora **la vendita con modalità telematiche** eventualmente (come verrà specificato nel bando d'asta telematica) unita alla messa a disposizione di una sala presso la sede dell'istituto vendite nella quale gli interessati potranno partecipare all'asta con l'ausilio di personale dell'Istituto medesimo e tramite un utente unico; il tutto secondo le modalità disciplinate dalle regole tecniche specifiche previste nel caso di specie (l'Istituto nominato fornisce ogni chiarimento in proposito anche tramite le istruzioni pubblicate sul sito internet);
9. la vendita potrà effettuarsi con modalità non telematiche previa autorizzazione del Giudice nei casi in cui le modalità telematiche siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura. In tal caso tutti gli altri punti della presente ordinanza, ove compatibili, si applicheranno alla vendita tradizionale come autorizzata.
10. Eventuali istanze di autorizzazione alla custodia e vendita *in loco* ovvero alla vendita con modalità non telematiche si intendono autorizzate in caso di mancato rigetto nel termine di 5 giorni dal perfezionamento della procedura di deposito dell'istanza.
11. Autorizza l'I.V.G. ad avvalersi, ove occorra, dell'assistenza di un tecnico del settore il cui nome deve essere indicato nella relazione di stima. In tal caso l'I.V.G. ha diritto, per l'attività di stima, ad un compenso calcolato, con riferimento al prezzo di vendita dei beni (o, in caso di interruzione della procedura, al valore stimato), in base alle percentuali previste dall'art. 2 della tabella allegata al D.M. 30.05.2002, dimezzate ai sensi dell'art. 3, senza applicazione del compenso minimo ivi previsto. Nel caso in cui l'accesso vada a vuoto ovvero dopo l'accesso non sia possibile procedere alla stima ovvero dopo la stima la procedura si estingua o si sospenda, anche a seguito di pagamento da parte del debitore esecutato, all'I.V.G. saranno riconosciuti gli importi dovuti ai sensi dell'art. 35 D.M. 109/1997 per l'accesso a vuoto oltre alle spese di comunicazione, dell'art 4 D.M. 80/09 per i costi di custodia e/o ai sensi dell'art 3 D.M. 30.05.2002 con applicazione del compenso minimo ivi previsto per i costi di stima.
12. Dispone che la stima sia effettuata nella prospettiva della liquidazione coattiva a breve termine, tenendo anche conto dei valori medi di realizzo di beni simili nelle vendite giudiziarie dell'ultimo anno; autorizzando ad attribuire un unico valore a più beni unitariamente considerati, se ciò sia giustificato da un possibile legame funzionale tra i beni e risulti vantaggioso per la vendita.
13. Dispone che la relazione sia redatta telemáticamente, allegandosi ad essa almeno due fotografie dei beni in formato digitale compatibili per la pubblicazione delle stesse sul sito internet;
14. dispone che la relazione di stima sia depositata nel fascicolo telematico, **entro quaranta giorni** dalla data di comunicazione della presente ordinanza;
15. autorizza il creditore procedente a trasmettere copia della presente ordinanza e del verbale di pignoramento agli organi di Polizia.
16. Dispone la vendita dei beni pignorati tramite commissionario e la affida all'Istituto Vendite Giudiziarie di Napoli, secondo le modalità indicate nelle disposizioni generali in tema di vendite mobiliari allegate alla presente ordinanza e comunque pubblicate sul sito internet di riferimento dell'Istituto Vendite Giudiziarie riportato in intestazione

Firmato Da: LUCIA GUARDASCIONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 509a08a9212d0756714b174f646e73fa

17. **Nomina fin d'ora l'Istituto Vendite Giudiziarie di Napoli quale Commissionario, ai sensi dell'art. 532 c.p.c.,**
18. **PUBBLICITÀ:**

incarica il commissionario dei seguenti incombenti pubblicitari previsti dalla normativa:

a. per tutti i beni pignorati dovrà essere pubblicato sul portale del Ministero della Giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche" ai sensi dell'art. 490 I comma c.p.c. un avviso contenente l'ordinanza di vendita, la relazione di stima e la fissazione delle vendite, e tutti i dati che possono interessare il pubblico, almeno 10 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data del primo esperimento di vendita;
b. per i beni mobili registrati in espropriazione, il cui credito azionato sia superiore ai 25.000 euro, lo stesso avviso di cui alla superiore lettera a. dovrà essere pubblicato anche in appositi siti internet almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data del primo esperimento di vendita.
 Ai fini della pubblicazione dell'avviso di vendita sul portale delle vendite pubbliche, **solo in caso di lotti composti da beni mobili registrati**, sarà obbligo del creditore a carico del quale sono stati posti gli oneri pubblicitari o dei creditori muniti di titolo esecutivo **provvedere al pagamento del contributo di pubblicazione previsto dall'art. 18bis DPR 115/2002, pari ad € 100,00 per ciascun lotto posto in vendita** e per ogni singolo tentativo di vendita, trasmettendo al Commissionario la ricevuta telematica attestante l'avvenuto pagamento del contributo sul Portale dei Servizi Telematici in formato xml.p7m per ogni singolo lotto, avendo cura di specificare nella causale la procedura ed il lotto, entro cinque giorni dalla richiesta da parte del Commissionario. Sempre in caso di lotti composti da beni mobili registrati, il Commissionario potrà procedere alla pubblicazione in assenza di pagamento del contributo solo se tutti i creditori costituiti hanno diritto all'esenzione o alla prenotazione a debito dello stesso, nel qual caso i creditori dovranno documentare detta circostanza con le modalità e le tempistiche di cui al periodo precedente. **Si avverte che l'omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche per causa imputabile al creditore pignorante e/o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, è motivo di estinzione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c.; a tal fine, in caso di beni mobili registrati ed in mancanza della ricezione della ricevuta di pagamento del contributo o della documentazione attestante il diritto all'esenzione o alla prenotazione a debito, il Commissionario dovrà immediatamente segnalarlo al Giudice dell'Esecuzione.**
c. autorizza il commissionario ad effettuare tutte le ulteriori forme di pubblicità che ritiene opportune per la migliore riuscita della procedura ivi comprese ad esempio:
 - sul bollettino dell'Istituto Vendite Giudiziarie.
 - invio tramite posta o *e-mail* della vendita a soggetti che abbiano già manifestato interesse all'acquisto;
 - sul sito internet dell'istituto nominato commissionario ed indicato in epigrafe

19. dispone che l'acquirente ed il prezzo di vendita siano individuati mediante procedura competitiva che preveda la presentazione di offerte di acquisto, d'importo non inferiore a quello qui di seguito determinato;
20. il **primo esperimento** di vendita avverrà al **prezzo base della stima** come sopra determinato dal Commissionario
21. in mancanza di offerte, il Commissionario fisserà un **secondo esperimento** di vendita **15 giorni dopo** con un prezzo pari al prezzo base del primo esperimento d'asta, **ridotto del 50%.**
22. in mancanza di offerte anche al secondo esperimento il Commissionario fisserà un **terzo esperimento** di vendita dopo ulteriori **15 giorni** ad un prezzo pari al prezzo base del primo esperimento **ridotto dell'80%.**

Firmato Da: LUCIA GUARDASCIONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 509a08a9212d0756714b174f646e73fa

23. gli atti della procedura di vendita dovranno essere restituiti dal Commissionario alla cancelleria del Tribunale, mediante deposito nel fascicolo telematico, **entro il termine massimo di 150** giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento al Commissionario;
24. Dando avviso sin d'ora che dopo la restituzione degli atti alla cancelleria, se i beni saranno rimasti invenduti o la somma assegnata non sarà stata sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori, se non perverranno istanze a norma dell'articolo 540-bis il Giudice dovrà disporre la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche in assenza dei presupposti di cui all'articolo 164 bis delle disposizioni di attuazione del CPC.
25. Tutti gli esperimenti di vendita saranno fissati e depositati telemáticamente (anche cumulativamente) a cura del Commissionario mediante **avviso di vendita** che riporterà modalità di vendita (telematica o meno), luogo, orario e prezzo base per ciascun esperimento e dovrà essere **pubblicato** sui siti internet sopra menzionati **almeno 10 giorni prima dell'asta.** Il Commissionario dovrà curare tutti gli adempimenti previsti dall'art. 490 c.p.c. (eventualmente, ove previsto, avendo cura di comunicare la possibilità per gli interessati di partecipare all'asta telematica anche presso la sede dell'Istituto Vendite Giudiziarie).
26. In caso si sia optato per la custodia e la vendita *in loco*, il Commissionario dovrà informare il debitore esecutato circa la data del primo esperimento di vendita, mediante PEC, raccomandata o telegramma.
27. Dispone che IVG provveda, dopo aver versato il ricavato della vendita sul conto corrente intestato alla procedura e addebitando tale conto, a corrispondere, in prededuzione, le somme previste quale compenso degli ufficiali giudiziari ai sensi dell'art. 122 DPR 1229/1959, come modificato dalla I. 10.11.2014 n.162 ed ulteriormente modificato dalla I. 132/2015. La predetta liquidazione dovrà avvenire secondo i criteri specificati nelle allegate disposizioni generali con riferimento al solo caso di vendita capiente; in caso di vendita non capiente dovrà esserne data comunicazione al GE affinché possa provvedere ponendo la liquidazione a carico del creditore procedente.
28. **Il processo verbale di vendita** dovrà essere depositato telematicamente dal Commissionario nei termini di cui sopra (ossia 150 giorni dalla comunicazione dell'incarico). Unitamente a quanto precede dovrà essere depositata una relazione di specifica delle spese addebitate alla procedura e di quelle addebitate al creditore procedente -con distinzione di quelle già corrisposte e quelle ancora da percepire- e il saldo con gli estremi identificativi del conto corrente acceso a nome della procedura sul quale dovrà confluire la somma a disposizione della procedura.
29. Tutte le comunicazioni e le notificazione indirizzate al debitore che non ha eletto domicilio o dichiarato la residenza (ovvero anche se lo ha fatto questa si è rivelata o è divenuta inefficace) si considerano perfezionate col deposito telematico degli atti, che equivale al deposito in cancelleria e di cui il debitore ha diritto di estrarre copia

AVVISA LE PARTI

che l'istituto Vendite Giudiziarie ha diritto a percepire i compensi specificati nelle allegate disposizioni generali.

fissa sin d'ora l'udienza del 18 marzo 2027 per l'assegnazione del ricavato della vendita, riservando in caso di vendita negativa o insufficiente i provvedimenti opportuni e in caso di richiesta, a fronte della riscontrata vendita avvenuta celermente, di anticipare l'udienza.

Si comunichi.

Aversa, 29 ottobre 2026

IL G.O.P.

Dr.ssa Lucia Guardascione

Firmato Da: LUCIA GUARDASCIONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 509a08a9212d0756714b174f646e73fa

TRIBUNALE di NAPOLI NORD

DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA di VENDITE MOBILIARI
EFFETTUATE MEDIANTE IL COMMISSIONARIO

1. **Modalità di presentazione delle offerte.** Le offerte di acquisto per i beni pignorati sono effettuate telemAticamente o verbalmente nel luogo della gara, presso la sede dell'IVG in intestazione.

2. **Garanzia.** La vendita avviene nello stato di fatto e di e di diritto in cui i beni si trovano, con tutti gli eventuali accessori; anche in caso di beni fungibili, la vendita è a corpo e non a misura: eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La vendita non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, ne potrà essere risolta per alcun motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti o comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.

3. **Oneri fiscali.** Ogni eventuale onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell'acquirente.

4. **Modalità di versamento del prezzo della vendita.** Il vincitore della gara, o, se non vi è stata gara, il miglior offerente, deve immediatamente versare, nelle mani del commissionario, una caparra confirmatoria pari ad almeno al 20% del prezzo di acquisto, mediante contanti e/o assegno circolare, bonifico o a mezzo carta di credito. Il saldo e gli oneri fiscali saranno versati, con le medesime modalità a seguito di specifica indicazione dell'Istituto Vendite Giudiziarie, entro giorni 5 dalla vendita per importi complessivi fino a euro 10.000,00 ed entro giorni 10 per importi superiori. In caso di integrale pagamento del prezzo, le somme versate a titolo di caparra confirmatoria saranno trattenute a titolo di acconto sul prezzo. In caso di mancato integrale pagamento del prezzo, le somme versate a titolo di caparra confirmatoria saranno trattenute in favore della procedura e l'IVG procederà ad un nuovo esperimento d'asta nei modi e nei termini indicati nel provvedimento di vendita.

5. **Trasferimento della proprietà.** La proprietà del bene è trasferita dall'acquirente al momento dell'integrale pagamento del prezzo e dell'importo delle spese, diritti ed oneri accessori;

6. **Consegna dei beni agli acquirenti.** I beni possono essere consegnati agli acquirenti soltanto a seguito dell'avvenuto integrale pagamento del prezzo.

7. **Obbligo al ritiro dei beni da parte degli acquirenti.** L'acquirente deve provvedere al ritiro dei beni entro i seguenti termini:

- 48 ore se custoditi presso il debitore
- 7 giorni se custoditi presso IVG

Con decorrenza dal termine per il pagamento.
Il termine per il ritiro decorre in ogni caso dal termine massimo in cui il pagamento poteva esser fatto, anche se l'acquirente abbia pagato prima della sua scadenza.
Per i beni custoditi presso la sede dell'IVG, dopo la scadenza del termine indicato, per poter ritirare i beni l'acquirente deve pagare all'IVG il corrispettivo per il deposito. In difetto, decorsi quindici giorni dalla scadenza, l'IVG provvedere alla vendita dei beni ai sensi degli art. 2756, comma 3, e 2797 ce. con prezzo base, in prima asta, pari al prezzo della vendita già effettuata e, nelle eventuali successive aste, via via diminuito nella misura del 20%. L'IVG deve portare tali condizioni a conoscenza degli offerenti prima dello svolgimento della gara.

8. **Esame dei beni.** Gli interessati possono prendere visione dei beni in vendita nei cinque giorni antecedenti quello fissato per l'esame delle offerte negli orari stabiliti dall'IVG.

9. **compensi dell'UNEP.**

Firmato Da: LUCIA GUARDASCIONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 509a08a9212d0756714b174f646e73fa

I compensi di cui al punto 24 del decreto sopra steso vanno computate secondo i seguenti criteri:

a) si applica -per quanto qui pertiene- a tutte le espropriazioni mobiliari presso il debitore che si siano definite con la vendita;
b) si applica solo se l'UNEP ha avanzato specifica richiesta di liquidazione (è sufficiente una generica domanda inserita nel verbale di pignoramento);
c) deve risultare dagli atti la data della richiesta di pignoramento al fine dell'applicazione delle corrette percentuali; in caso di mancata indicazione le percentuali verranno dimezzate dando quindi per presupposto che le operazioni di pignoramento non siano state effettuate nel termine di 15 giorni dalla richiesta.

Seguono le tabelle dei compensi:

compenso spettante da calcolare sul valore di aggiudicazione percentuale spettante:
fino a 10.000,00 5% da 10.001,00 ad euro 25.000,00 2% oltre 25.000,00 1%

In ogni caso il compenso non potrà essere superiore al 5% del valore del credito per cui si procede ovvero a 3.000 euro.

Precisando che nei casi - non di pertinenza di ivg per quanto segue- di conversione, di estinzione anticipata e di chiusura anticipata del processo esecutivo, indipendentemente se iscritto o meno a ruolo (naturalmente se non iscritto a ruolo non vi sarà alcun provvedimento di liquidazione del giudice e l'importo sarà dovuto *ex lege*) il compenso sarà ridotto alla metà e posto a carico del creditore e la percentuale verrà calcolata sul valore dei beni pignorati o del credito per cui si procede.
in caso di chiusura anticipata per infruttuosità ex art 164 bis disp. att. c.p.c. o 530, quarto comma, c.p.c. il compenso non è dovuto.

Al fine della determinazione dell'importo anzidetto e della relativa corresponsione, a richiesta dell'Istituto Vendite. l'UNEP dovrà quantificare l'esatto importo, OWERO SPECIFICARE CHE SI TRATTA DI MATERIA ESENTE.

10. tabella dei compensi spettanti ad IVG.

TABELLA dei COMPENSI dovuti agli ISTITUTI di VENDITE GIUDIZIARIE

DECRETO MINISTERIALE n. 109 del 11 febbraio 1997 e successive modifiche e
DECRETO MINISTERIALE n.80 del 15 maggio 2009

VERSAMENTO FORFETTARIO (art. 31 D.M. 109/1997):
Per procedure con valore di stima fino a € 2.582,28 € 51,65 + 11,36 (iva 22%) = 63,01
Per procedure con valore di stima da€ 2.582,29 a€ 5.164,57 € 61,97+13,63 (iva al 22%)=75,60
Per procedure con valore di stima da€ 5.164,58 a€ 25.822,84 € 82,63+18,17(iva 22%)=100,80
Per procedure con valore di stima oltre € 25.822,85 € 103,29+22,72(iva 22%)=126,01

RINVIO O SOSPENSIONE (art. 34 D.M. 109/1997): per procedure fino a 50 milioni € 20,65 per procedure oltre 50 milioni € 41,31

RIASSUNZIONE (art. 31 u.c. D.M. 109/1997):
Per procedure con valore di stima fino a € 25.822,84 € 20,66+4,54 (iva 22%)= € 25,20 Per procedure con valore di stima oltre a€ 25.822,84 € 41,32+9,10 (iva 22%)= € 50,42

Firmato Da: LUCIA GUARDASCIONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 509a08a9212d0756714b174f646e73fa

ESTINZIONE (ex art. 33 D.M. 109/1997):

(nel caso di pignoramento di autoveicoli che non siano stati materialmente appresi la percentuale si calcola sul valore riportato dal "libretto blu" di Eurotax ridotto del 50%)

con avvenuto trasporto dei beni nei locali IVG:	8% (+ iva al 22%) sul valore del pignorato
in caso di non avvenuto trasporto	5% (+ iva al 22%) sul valore del pignorato

PERCENTUALI SPETTANTI AGLI I.V.G. sul RICAVATO delle VENDITE (art. 32 D.M. 109/1997):

Premesso che, ai sensi dell'art. 30 D.M. 109/1997 i compensi di seguito riportati, in caso di vendita, sono per metà a carico del debitore e per metà corrisposti dall'acquirente.

Nell'ipotesi di assegnazione il compenso è corrisposto per intero dall'assegnatario, in conformità delle tariffe.

Per tutte le vendite sia *in loco* che presso l'Istituto	18% oltre iva 22%
Per le vendite di autoveicoli	12% oltre iva 22%
Assegnazione di beni asportati presso IVG	10% oltre iva 22%
Assegnazione dei beni non asportati	3% oltre iva 22%
Campioni penali o Corpi di Reato	10% oltre iva 22%

ACCESSO A VUOTO DELL'AUTOMEZZO (art. 32 **D.M.** 109/1997):

€ 25,82 + 5,68 (iva al 22%) = € 31,50

CUSTODIA esercitata nei locali dell'istituto (art. 37 **D.M.** 109/1997):

valore di stima fino a € 2.582,28 € 30,99 per i primi trenta giorni + € 0,62 al giorno per i successivi (oltre iva 22%)
valore di stima oltre a € 2.582,28 € 49,58 per i primi trenta giorni + € 1,24 al giorno per i successivi (oltre iva al 22%)

COMPENSI PER LE ATTIVITÀ' DI CUSTODIA DEI BENI MOBILI (art. 4 **D.M.** 80/2009): 1. Per la custodia dei beni mobili pignorati spetta al custode, se diverso dal debitore, un compenso liquidato in base ai seguenti criteri:

a) **per autocarri, autotreni, autoarticolati e motrici:**

Con portata fino a 35 quintali € 6,20 al giorno
Con portata oltre ai 35 quintali € 9,80 al giorno

b) **per trattori stradali, rimorchi e semirimorchi**

_____ € 9,80 al giorno

c) **per trattoria agricoli, macchine movimento terra e affini**

_____ € 9,80 al giorno

d) **per autoveicoli:**

Di cilindrata fino a 1.500 centimetri cubi € 2,20 al giorno Di cilindrata da 1.501 a 2.500 centimetri cubi € 2,70 al giorno Di cilindrata superiore a 2.500 centimetri cubi € 3,20 al giorno

e) **per motocicli e ciclomotori**

_____ € 1,00 al giorno _____

f) **per gli oggetti preziosi e le opere d'arte:**

se la somma ricavata dalla vendita della totalità dei beni è compreso tra€ 1.000,01 ed € 5.000,00; € 5,00 al giorno; se la somma ricavata dalla vendita della totalità dei beni è compreso tra€ 5.000,01 ed € 10.000,00; € 10,00 al giorno
se la somma ricavata dalla vendita della totalità dei beni è compreso tra € 10.000,01 ed € 20.000,00; € 20,00 al giorno
se la somma ricavata dalla vendita della totalità dei beni è compreso tra € 20.000,00 ed € 50.000,00; € 30,00 al giorno
se la somma ricavata dalla vendita della totalità dei beni è superiore ad € 50.000,00; € 50,00 al giorno;

Firmato Da: LUCIA GUARDASCIONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 509a08a9212d0756714b174f646e73fa

g) per gli altri beni:

se la somma ricavata dalla vendita della totalità dei beni non supera € 1.000,00; € 0,15 per 0,25 metro cubo al giorno;
se la somma ricavata della vendita della totalità dei beni è compreso tra€ 1.001,00 ed € 2.500,00: € 0,30 per 0,25 metro cubo al giorno;
se la somma ricavata dalla vendita della totalità dei beni supera € 2.500,00:€ 0,40 per 0,25 metro cubo al giorno;

2. Se la procedura è sospesa o dichiarata estinta o improcedibile, il compenso, nei casi di cui al comma 1, lettera f) e g) è determinato in relazione al valore di stima.
3. In ogni caso, il compenso liquidato ai sensi del comma 1 non può superare la misura di un terzo del ricavato della vendita del bene.

COMPENSI PER L'ATTIVITÀ' DI CUSTODIA PRESSO I LOCALI DEL DEBITORE (art. 5 **D.M.** 80/1997):

1. Quando la custodia dei beni è esercitata nei luoghi in cui i beni sono stati pignorati spetta al custode, se diverso dal debitore, un compenso pari a € 50,00 per il primo accesso e di € 30,00 per ciascun accesso periodico disposto dal giudice dell'esecuzione.
2. Al custode spetta inoltre un rimborso spese pari a € 0,68 per ciascun chilometro percorso per l'effettuazione dell'acceso oltre dieci chilometri dal confine in cui ha sede l'ufficio giudiziario.

COMPENSI PER L'ATTIVITÀ' DI ASPORTO E TRASFERIMENTO (art. 6 **D.M.** 80/2009):

1. Per le attività di asporto e trasferimento dei beni presso il luogo di custodia spetta all'addetto al trasporto, oltre al rimborso spese di cui all'articolo 5, comma 2 , un compenso pari a € 18,00, oltre IVA per ogni ora o frazione di ora, nel limite massimo di tre ore e per ciascuna attività lavorativa utilizzata, nel limite massimo di tre unità. L'attività svolta deve risultare da verbale sottoscritto dal responsabile delle operazioni e , se presenti, anche dal debitore e dal creditore o loro rappresentanti.
2. Quando la natura delle operazioni lo richiede, il Giudice dell'esecuzione può autorizzare il superamento dei limiti indicati al comma 1. In tali casi, spetta all'addetto al trasporto un compenso orario pari a € 18,00 oltre IVA per ogni ulteriore unità lavorativa utilizzata o per il maggior tempo impiegato nelle operazioni.
3. Quando, per la particolare natura dei beni, l'addetto al trasporto è autorizzato dal giudice ad avvalersi dell'ausilio di terzi specializzati gli spetta il rimborso della spesa sostenuta.
4. In caso di richiesta di intervento urgente ai sensi dell'articolo 520, secondo comma, del codice di procedura civile spetta all'Istituto Vendite Giudiziarie un diritto di € 100,00 oltre ai compensi di cui ai commi 1,2 e 3,5. Nel liquidare i compensi previsti dal presente articolo, il giudice verifica la congruità del numero dei lavoratori e del tempo impiegato, rispetto all'impegno richiesto dell'attività compiuta.
5. Con gli stessi criteri di cui ai commi da 1 a 5, sono liquidati i compensi per l'asporto ed il trasporto dei beni mobili prelevati dell'immobile pignorato.
6. I compensi previsti dal presente articolo spettano anche al custode incaricato dell'asporto e del trasporto dei beni.

VENDITE TELEMATICHE :

ai sensi dell'art. 32 comma 2 D.M. 109/1997, le commissioni applicate all'Istituto Vendite Giudiziarie per la procedura di vendita telematica sono poste a carico della procedura.

COMMISSIONI PER USO DELLA CARTA DI CREDITO

Le eventuali commissioni applicate dai fornitori del servizio per il pagamento con carta di credito saranno poste da IVG a carico dell'aggiudicatario.

ONERE PER LA PUBBLICAZIONE SUL PORTALE MINISTERIALE DELLE VENDITE PUBBLICHE

Per ogni lotto inserito sul portale delle vendite pubbliche, inerente esecuzioni su beni mobili registrati, è dovuto ai sensi dell'art. 18 bis DPR 115 del 2002 un contributo di 100 euro. L'importo deve intendersi come costo della procedura e quindi a carico del debitore esecutato e deve essere anticipato dal creditore procedente, su richiesta del Commissionario che deve curarne la pubblicazione.

Aversa, 29 ottobre 2026

IL G.O.P.
Dr.ssa Lucia Guardascione

Firmato Da: LUCIA GUARDASCIONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 509a08a9212d0756714b174f646e73fa